

Statuto della Associazione di Promozione Sociale "Amici del Nido d'Infanzia Scoiattolo APS"

ART. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita nel rispetto del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata "Amici del Nido d'Infanzia Scoiattolo APS", con sede in Imola (BO), Viale Aurelio Saffi n. 22.

L' Associazione può istituire sedi secondarie in Italia.

La eventuale variazione della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 – Finalità e attività

L'Associazione svolge in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tali attività coincidono con alcune delle attività di interesse generale descritte dalle lettere dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni quali:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace dei popoli, della non violenza e della difesa non armata.

ART. 3 – Modalità di svolgimento delle attività

In particolare, l'Associazione nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati si propone di promuovere la partecipazione e la condivisione del progetto educativo del Nido d'Infanzia Scoiattolo di Imola da parte delle famiglie dei minori frequentanti e di chiunque possa essere interessato, creando un senso di appartenenza e coinvolgimento che rende bambini e genitori utenti ma anche attori principali di ogni iniziativa. Il coinvolgimento delle

famiglie e della popolazione in generale nella vita del nido d'infanzia Scoiattolo nasce dall'idea che la qualità degli apprendimenti dei bambini e il loro benessere, deriva dalla capacità di tutti coloro che compongono la comunità educativa di coordinare le proprie azioni ed il proprio intervento in una direzione coerente e coesa e che ciò diviene possibile quando il dialogo e lo scambio diventano strumenti e spazi di incontro e di negoziazione.

La necessità di una relazione forte fra servizi e famiglie che trascende il singolare per una dimensione collettiva è uno dei principi cardine nel servizio educativo del nido d'infanzia Scoiattolo di Imola e come tale viene oggi riconosciuto dalla Associazione. Attraverso l'Associazione si vuole promuovere e sottolineare che partecipazione significa ribadire l'importanza e la necessità della cultura dei servizi per l'infanzia in quanto "bene comune" e patrimonio della collettività; da questi elementi si può partire per un ripensamento e una riprogettazione di iniziative sociali, che tengano conto del momento storico e sociale, mettendo al centro il bambino e i suoi diritti che gli sono propri in virtù del suo essere cittadino.

Per la realizzazione degli scopi dell'Associazione e nell'intento di curare interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

1. promuovere la partecipazione e la condivisione del progetto educativo del Nido d'Infanzia Scoiattolo di Imola da parte delle famiglie dei minori frequentanti e di chiunque possa essere interessato, creando un senso di appartenenza e coinvolgimento che rende bambini e genitori utenti ma anche attori principali di ogni iniziativa. Il coinvolgimento delle famiglie e della popolazione in generale nella vita del nido d'infanzia Scoiattolo nasce dall'idea che la qualità degli apprendimenti dei bambini e il loro benessere, deriva dalla capacità di tutti coloro che compongono la comunità educativa di coordinare le proprie azioni ed il proprio intervento in una direzione coerente e coesa e che ciò diviene possibile quando il dialogo e lo scambio diventano strumenti e spazi di incontro e di negoziazione;
2. promuovere all'interno del nido d'infanzia Scoiattolo e nelle famiglie degli alunni una maggiore attenzione alle problematiche legate alla educazione, sicurezza, diritto alla salute; nonché promuovere collaborazioni con altri soggetti per intraprendere momenti di comunicazione, di formazione e di aggregazione;
3. collaborare per il potenziamento dei sussidi e attrezzature insieme al personale educativo dell'istituto;
4. favorire la collaborazione e la conoscenza fra i genitori e lo scambio di informazioni anche



con tra questi e le altre componenti del servizio;

5. curare rapporti con i Consigli di partecipazione e i Comitati di altri servizi e scuole;

6. collaborare, promuovere, organizzare, gestire e partecipare ad iniziative ricreative-educative quali conferenze, incontri, dibattiti, laboratori didattici, proiezioni cinematografiche, corsi linguistici, concerti, rappresentazioni teatrali e sportive in linea con gli scopi dell'Associazione;

7. ideare, sviluppare e collaborare a specifiche attività formative e non, in concerto con il personale educativo; ricorrendo se necessario alle forme di finanziamento compatibili con la disciplina legislativa in materia di associazioni di promozione sociale;

8. formulare proposte alle istituzioni comunali e scolastiche, al Collettivo degli educatori in tema di interventi di manutenzione ed adeguamento degli edifici e aree di pertinenza, di educazione alla salute, educazione stradale, educazione ambientale, educazione interculturale; di progetti Pedagogici; di interventi a sostegno della attrezzature e del servizio; di gestione di particolari momenti del servizio; manifestazioni ricreative e sportive, mostre, concorsi, interventi presso l'ente Locale per sollecitare la soluzione a problemi connessi con i servizi e le strutture dei locali e/o per proporre soluzioni e suggerimenti per l'acquisto di attrezzature tecnico/scientifiche, sussidi didattici e audiovisivi; di iniziative in ordine all'azione educativa/didattica sia per gli utenti che per il personale afferente alla struttura; e di ogni altra questione che, nel rispetto del progetto educativo, è giudicata meritevole di essere discussa;

9. stipulare convenzioni con enti privati o pubblici, contratti e protocolli d'intesa secondo i propri scopi;

10. sviluppare collaborazioni con altre Associazioni, enti sia pubblici che privati, gruppi informali che operino nel medesimo settore e che abbiano finalità analoghe o comunque compatibili con quelle dell'Associazione al fine di meglio perseguire i propri scopi;

11. adoperarsi in qualunque modo per il raggiungimento degli scopi sociali, attraverso anche iniziative di natura commerciale in via del tutto marginale e comunque in maniera ausiliaria e sussidiaria agli scopi sociali e conforme alla disciplina in materia di Associazioni di Promozione Sociale.

Le attività descritte all'articolo 2 del presente statuto e quelle ad esse direttamente connesse sono rivolte agli associati, ai loro familiari ed a terzi e sono svolte in maniera continuativa e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati ed aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

ART. 4 – Membri dell'Associazione

Sono ammesse alla Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato ma in ogni caso non deve essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al primo comma, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

ART. 4 bis – Volontario ed attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo impersonale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto retribuito con l'Associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017.



ART. 5 – Ammissione degli associati

Chi intende fare parte della Associazione dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda con cui si impegna ad attenersi allo statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L' ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione ed è annotata nel libro degli associati dopo il versamento della quota associativa annuale.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il legale rappresentante della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'Assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di richiedere all'Assemblea il riesame della propria decisione.

ART. 6 – Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello statuto ed eventuali regolamenti; ad eleggere i componenti degli organi associativi ed essere eletti negli stessi e nel caso di persone giuridiche o enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto ai legali rappresentanti o mandatarî; votare in assemblea purché iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione del rendiconto economico – finanziario; esaminare i libri sociali; denunciare fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del codice del terzo settore.

ART. 7 – Doveri degli Associati

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi ed al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è rimborsabile e non è rivalutabile.

ART. 8 – Recesso ed esclusione dell'associato

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o ente. Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale e hanno effetto dalla annotazione sul libro degli associati.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- b) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria successiva. Durante tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una disanima degli addebiti.

L'esclusione è operante dalla annotazione nel libro degli associati.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro un anno dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità.

ART. 9 – Comunicazione delle deliberazioni di esclusione

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate agli associati interessati con lettera. Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata.

Art. 10 – Risorse economiche – Divieto di distribuzione degli utili ed obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in



maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 11 – Bilancio di esercizio

Il Bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli artt. 13 ed 87 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura coincidente, quest'ultima, con il 31 dicembre di ogni anno. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione. Il bilancio approvato deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 12 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di revisione se nominato;
- e) l'organo di controllo se nominato.

Tutte le cariche sono svolte in forma volontaria e gratuita.

ART. 13 – Assemblea

L'assemblea è il massimo organo dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Viene convocata in sessioni ordinarie e straordinarie ed all'attuazione delle decisioni assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 14 – Compiti dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti della gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) l'elezione e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) l'approvazione del bilancio di esercizio;
- d) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) la deliberazione sugli eventuali ricorsi presentati dai associati esclusi;
- f) la delibera degli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti associato avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- g) la approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) la fissazione delle linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione.

ART. 15 – Compiti assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ed estinzione della stessa.

ART. 16 – Convocazione e validità delle assemblee

La convocazione dell'Assemblea ordinaria viene effettuata almeno una volta all'anno dal presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci a mezzo di atto scritto, anche per il tramite di ausili telematici, e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.



L'Assemblea è inoltre convocata in seguito a richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, di almeno un decimo degli associati o dell'organo di revisione e controllo (se nominati) o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l'Assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dal Consiglio Direttivo, a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, queste ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti in proprio o su delega almeno la maggioranza degli associati con diritto di voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o su delega. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide se vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati su delega.

L'Assemblea straordinaria approva l'eventuale modifica dello statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della metà più uno dei presenti e delibera lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni partecipante può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le deliberazioni dell'assemblea sono espresse con voto palese.

ART. 17 – Presidente ed assemblee

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice presidente o dalla persona designata dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina il

segretario.

ART. 18 – Consiglio Direttivo e competenze

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è formato da un numero dispari compreso fra 5 e 9 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vice presidente, il segretario ed il tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta per e-mail, lettera o fax da spedirsi non meno di 8 giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e compie tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di competenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra i compiti:

- a) amministra l'Associazione;
- b) attua le deliberazioni assembleari;
- c) predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli adempimenti ulteriori previsti dalla legge;
- d) predispone gli eventuali regolamenti interni;
- e) stipula gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- f) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- g) nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- i) coordina e vigila sul funzionamento di tutte le attività;



l) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

m) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 19 – Sostituzione componenti del Consiglio Direttivo

In caso di mancanza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituire il o i componenti nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, il tutto previa ratifica da parte dell'Assemblea degli associati alla prima riunione utile. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, i rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 20 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell'Associazione, è eletto dal Consiglio Direttivo e ha il compito di presiedere lo stesso e l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno e delle riunioni del Consiglio Direttivo e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 21 – Organo di controllo ed organo di revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'Organo di controllo, se nominato, svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 22 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui vengono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- d) il registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117/2017.



ART. 24 – Arbitrato

Le controversie sui rapporti associativi che dovessero insorgere tra i associati o tra questi e organi dell'Associazione, saranno rimesse al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità, con arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina sarà devoluta al Presidente del Tribunale di Bologna.

ART. 25 – Rinvio e norma transitoria

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

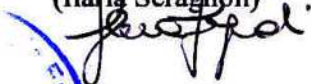
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

Imola, 26/10/2020

Letto, approvato e sottoscritto dalla Assemblea del 26/10/2020

Il Presidente

(Ilaria Seragnoli)

Handwritten signature of Ilaria Seragnoli in black ink.

Il Segretario

(Tiziana Landi)

Handwritten signature of Tiziana Landi in black ink.

24 NOV. 2020

Verbale Assemblea Straordinaria del 26/10/2020
Verbale Assemblea Straordinaria

Verbale d'assemblea straordinaria dell'Associazione Amici del Nido d'Infanzia Scoiattolo A.P.S.

Relazione per l'assemblea straordinaria annuale dell'associazione
tenutasi in data 26 ottobre 2020



Destinatario:

Data: 26/10/2020

Versione: /

Amici Nido Infanzia Scoiattolo A.P.S.

Viale A. Saffi, 22
40026 Imola (BO), Italy
C.F. : 90049490379

Web : www.scoiattoloimola.com
Email : associazione@scoiattoloimola.com
FB : www.facebook.com/scoiattoloimola

1 / 2

Svolge attività di utilità sociale e promuove la partecipazione e la condivisione del progetto educativo
del Nido d'Infanzia Scoiattolo di Imola.

Verbale d'assemblea straordinaria dell'Associazione Amici del Nido d'Infanzia Scoiattolo A.P.S.

In data 26 ottobre 2020, alle ore 18:30, in via telematica tramite la piattaforma ZOOM, l'Associazione si è riunita in Assemblea Straordinaria, regolarmente convocata con mail del 2 ottobre 2020, in seconda convocazione essendo andata deserta in prima convocazione.

Sono presenti le seguenti persone:

Landi Tiziana, Seragnoli Ilaria, Capra Giuliana, Spada Elisa, Mancini Laura, Caputo Antonella.

La presidente nomina Landi Tiziana segretaria dell'assemblea.

L'ordine del giorno, oggetto di discussione e successiva votazione, verte sui seguenti punti:

1. modifica statutaria per la riforma del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.)
2. varie ed eventuali

MODIFICA STATUTARIA

Viene data lettura integrale dello statuto contenente le modifiche indicate dalla riforma del Terzo Settore. Vengono evidenziati i motivi per cui si voleva rimanere associazione APS in linea con la riforma del Terzo Settore: in particolare mantenere gli strumenti utili che ci permettono di raccogliere fondi da destinare ai progetti sostenuti dall'associazione, e ottenere una maggior riconoscibilità che possa aiutare nel perseguimento degli scopi dell'associazione.

Viene avviata la votazione e la presidente constata che le votazioni favorevoli superano il quorum necessario.

La presidente quindi dichiara approvata la modifica statutaria.

EMERGENZA COVID19

Viene avviata una discussione sulle attività da mettere in atto durante l'emergenza. I presenti si rendono disponibili a portare proposte alla prossima assemblea.

L'Assemblea Straordinaria viene chiusa alle ore 19:30

(la Presidente)

Ilaria Seragnoli

(la Segretaria)

Tiziana Landi



Amici Nido Infanzia Scoiattolo A.P.S.

Viale A. Saffi, 22
40026 Imola (BO), Italy
C.F. : 90049490379

Web : www.scoiattoloimola.com
Email : associazione@scoiattoloimola.com
FB : www.facebook.com/scoiattoloimola

2 / 2

Svolge attività di utilità sociale e promuove la partecipazione e la condivisione del progetto educativo del Nido d'Infanzia Scoiattolo di Imola.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO FISCALITÀ E IMPOSTE

Pacco n. 1981

Verale e. 530/15

(firma su delega e autorizzazione)

Maria Rita C.

Cristina Mazzamuro